

Restituzione al T.a.r. per il Lazio degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

[Corte costituzionale, ordinanza 11 luglio 2018, n. 156 - Pres. Lattanzi, Red. Morelli](#)

Avvocato – Iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori – Avvocati stabiliti - Questione di legittimità costituzionale – Nuova disciplina – Restituzione degli atti al T.a.r. per il Lazio

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), promossi dal T.a.r. per il Lazio, sez. III, con ordinanze [29 dicembre 2016, n. 12856](#) e [30 dicembre 2016, n. 12874](#), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2017, dichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione Italiana Avvocati Stabiliti ed ordina la restituzione degli atti ai Collegi rimettenti del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza.

I. - Con l'ordinanza in rassegna la Corte costituzionale – confermata in via preliminare l'ordinanza dibattimentale che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'intervento dell'Associazione Italiana Avvocati Stabiliti, la quale non risultava essere parte del giudizio *a quo*, né titolare di un proprio, anche indiretto, interesse da far valere nello stesso e, a maggior ragione, non risultava legittimata ad ampliare il *thema decidendum* – ha ordinato la restituzione degli atti al T.a.r. per il Lazio, osservando che, nelle more del giudizio relativo alla sollevata questione di costituzionalità dell'art. 22, comma 2, l. n. 247 del 2012, l'art. 9, comma 2, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale) – assunto a *tertium comparationis* della sollevata questione di legittimità costituzionale – è stato sostituito dall'art. 1 della l. 20 novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017); infatti, ai sensi del comma 1 di detta ultima disposizione, per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, anche l'«avvocato stabilito» deve ora dimostrare di «aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247». Alla luce di siffatto mutamento del quadro normativo, la Corte ha statuito che il giudice rimettente deve procedere ad una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata.

II. Le questioni di costituzionalità poste dal T.a.r. per il Lazio (sez. III, ordinanze [29 dicembre 2016, n. 12856](#) e [30 dicembre 2016, n. 12874](#), la prima oggetto della [News US in data 9 gennaio 2017](#)), possono sintetizzarsi nei seguenti punti:

- a) l'art. 22, comma 2, l. n. 247 del 2012, contrasterebbe con l'art. 3, comma 2, Costituzione, per avere introdotto, a parità di condizioni, un difforme (e deteriore) trattamento per gli Avvocati abilitatisi in Italia, che non possono più accedere all'Albo per il mero decorso di dodici anni di esercizio professionale (come era sotto la vigenza dell'art. 33 del r.d. n. 1578 del 1933, modificato dall'art. 4 della l. n. 27 del 1997) rispetto agli Avvocati stabiliti, per i quali l'art. 9 del d.lgs. n. 96 del 2001 conserva tale possibilità;
- b) la disposizione denunciata, infatti, nella parte in cui disciplina le modalità per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, prevedendo, oltre al decorso di un periodo di otto anni di esercizio della professione, anche ulteriori «più onerose» condizioni, quali l'esame di ammissione ad un corso, la sua frequenza e la positiva valutazione finale a seguito di esame, sarebbe ingiustificatamente discriminatoria «per gli Avvocati formati in Italia, rispetto agli Avvocati stabiliti», di cui tratta l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale), atteso che, per questi ultimi l'iscrizione nella relativa sezione speciale dell'albo resta subordinata alla dimostrazione di «*avere esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia*», senza ulteriori condizioni;
- c) ad escludere la disparità di trattamento non potrebbero essere richiamati né l'art. 8, né l'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 96/2001, secondo i quali l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori; sotto tale profilo, infatti, l'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione di Avvocato davanti alle giurisdizioni Superiori si risolve in un rapporto lasciato alla autonomia negoziale ed alla libera contrattazione tra due professionisti, di cui la norma di riferimento non prevede né il contenuto tipico e neppure il naturale carattere oneroso e, conseguentemente, non può di certo essere comparabile con l'aleatorietà insita nel regime posto dall'art. 22, comma 2, per l'iscrizione nell'Albo speciale;
- d) l'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 96/2001, al contrario, andrebbe esente da censure di incostituzionalità per fungere da *tertium comparationis* della rilevata disparità di trattamento, in quanto tale articolo risulta dettato nell'ambito delle misure di «*Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale*», ed è, quindi, ispirato alla tutela dei principi comunitari

di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 e 56 TFUE), che l'Italia è tenuta a rispettare; ne discende che l'art. 9, in quanto norma a contenuto necessitato (dal divieto di porre ostacoli alla libertà di stabilimento in Italia verso professionisti abilitati in altri Stati membri dell'UE), non può che costituire, il necessario metro di comparazione rispetto al trattamento che la norma sospettata di incostituzionalità riserva, invece, agli Avvocati formati ed abilitati in Italia.

III. - Si segnala per completezza quanto segue:

- e) sui presupposti per la restituzione degli atti al giudice *a quo* si veda:
- e1) Corte cost., 13 giugno 2018, n. 125 (oggetto della [News US in data 2 luglio 2018](#) cui si rinvia per ogni approfondimento); 2 marzo 2018, n. 43 in *Foro it.*, 2018, I, 1475 con nota di ROMBOLI; Corte cost., 21 febbraio 2018, n. 33 in *Guida al diritto*, 2018, 12, 40; Corte cost., 6 dicembre 2017, n. 257 in *Foro it.*, 2018, I, 751 con nota di ROMBOLI; Corte cost., 21 luglio 2016, n. 203, in *Rass. dir. farmaceutico*, 2016, 789;
 - e2) in dottrina: PIZZORUSSO, *La restituzione degli atti al giudice a quo*, Milano, 1965; LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale*, Padova, 1984; SALAZAR, *Le decisioni processuali: la restituzione degli atti al giudice a quo e le pronunce di inammissibilità*, in *Foro it.*, 1998, V, 145; ROMBOLI, *Evoluzione giurisprudenziale e aspetti problematici della restituzione degli atti al giudice a quo*, in *Giur. cost.*, 1999, 543; PETTINARI, *Brevi note sulla restituzione degli atti al giudice a quo per sopravvenuta modifica del parametro*, in *Giur. cost.*, 2002, 1157; PIGNATELLI, *Le "interazioni" tra processo amministrativo e processo costituzionale in via incidentale*, Torino, 2008, pagg. 133 ss.;
- f) sulla tematica della c.d. "discriminazione rovesciata" e sul nesso fra violazione del principio di eguaglianza e diritto europeo: Corte giust. UE, sez. VII, 17 marzo 2009, C-217/08, *Mariano*, Grande sezione, 23 settembre 2008, C-427/06, *Bartsch*, in *Foro it.*, 2009, IV, 446, con nota di RICCI; Cass. civ., sez. I, 17 marzo 2009, 6441, in *Foro it.*, 2009, I, 2076, con note di PASSAGLIA e CALO';
- g) sugli avvocati "stabiliti":
- g1) Cass. pen., sez. III, sentenza 3 aprile 2017, n. 16552, in *Foro it.*, 2017, II, 530, secondo cui "L'avvocato stabilito può sottoscrivere la dichiarazione d'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata o, in alternativa, in occasione del primo atto di difesa dell'assistito"; in senso conforme, Cons. naz. forense, parere 9 aprile 2014, n. 27, in www.consiglionazionaleforense.it;
 - g2) Cons. naz. forense, parere n. 9 del 29 marzo 2012, in www.consiglionazionaleforense.it, secondo cui l'avvocato italiano con cui l'avvocato stabilito agisce d'intesa ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 96/01, non è obbligato a presenziare ovvero ad assistere alle udienze alle quali il secondo partecipi; in senso conforme, Corte giust. 25 febbraio 1988, causa 427/85, in *Foro it.*, Rep. 1989, voce *Comunità europee*, n. 320);

- g3) sulla problematica dei c.d. *abogados*, si veda L. CARBONE, *Abogados: i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo* (nota a Cass. 15 marzo 2016, n. 5073, e 4 marzo 2016, n. 4252), in *Foro it.*, 2016, I, 1216); Id., *Abogados: divieti, diritti e doveri*, in *Prev. forense*, 2016, 62;
- g4) Cass. civ., sez. un., ordinanza 4 aprile 2016, n. 6463, in *Foro it.*, 2016, I, 1693, *“Non sussistono i presupposti per sospendere l'esecutività della decisione con cui il Consiglio nazionale forense ha ritenuto corretto l'operato del consiglio dell'ordine territoriale che aveva disposto la cancellazione di un professionista dalla sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, qualora risulti che il titolo di avokat su cui l'iscrizione si fondava era stato conseguito in Romania da un organismo diverso da quello che, secondo il sistema di informazione del mercato interno (Imi), è l'unico abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito europeo”*.